

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)
ANNO 2024

Il Comune di Barbarano Mossano indice il presente bando di concorso per l'anno 2024 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Barbarano Mossano nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente (2023) sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Art. 1- REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25 L.R. N. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 *"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"*;
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 *"Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"*;
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 *"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"*;
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando (*requisito così modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.67 del 22/04/2024*);
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 *"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"*;
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € **22.615,00** (aggiornato con Bur n. 35 del 15 marzo 2024);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare (ex art. 26 L.R. n.39/2017) si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 delle L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n 272 del 08/03/2019. L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente bando:

- in caso ci sia un decrescimento o accrescimento naturale del nucleo dovrà essere rifatto l'ISEE (poiché deve sussistere corrispondenza fra il nucleo anagrafico e quello dichiarato nell'ISEE);
- in caso uno o più componenti del nucleo residenti col richiedente non intendano partecipare al bando, dovranno compilare un modulo ad hoc di non partecipazione e allegare i propri documenti di riconoscimento; in tal caso, in sede di domanda, saranno non considerati ai fini del bando e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale ERP un ISEE ESTRATTO;
- in caso partecipino al bando persone che rientrano nella fattispecie delle giovani coppie non ancora conviventi, gli stessi dovranno presentare ciascuno il proprio ISEE e le eventuali rinunce alla partecipazione al bando delle altre persone presenti nei rispettivi nuclei.

Art. 2 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 28 L.R. N. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

- a) situazione economica disagiata, stabilita in base all'indicatore ISEE-ERP:
- | | |
|---|----------------|
| - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | punti 5 |
| - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti da 5 a 1 |
- b) presenza di persone anziane di età:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| - oltre i 75 anni | punti 3 |
- c) presenza di persone con disabilità*:
- | | |
|--|---------|
| 1. persone con percentuale di invalidità superiore a 2/3 | punti 3 |
| 2. persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, c.3 L.n. 104/92 | punti 5 |
- (*) *Le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili, per cui verrà considerato il valore più favorevole.*
- d) genitore solo con figli a carico:

- 1. per figli minorenni:
 - da 1 a 3 figli minorenni punti da 2 a 5
 - oltre i 3 figli minorenni punti 5
- 2. per figli maggiorenni:
 - da 1 a 3 figli maggiorenni punti da 1 a 3
 - oltre i tre figli maggiorenni punti 3
- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla L. 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
 - 1. senza figli punti 3
 - 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7
 - 3. con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5
- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
 - da 10 a 30 anni punti da 2 a 7
 - oltre i 30 anni punti 7
- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per ivi stabilire la residenza punti 2
- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni punti da 1 a 5

Condizioni oggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

- a) condizioni abitative improprie dovute a:
 - 1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora punti 10
 - 2) coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1
 - 3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio* punti 2
 - 4) sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad 1 anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)* punti da 2 a 4
 - 5) alloggio antigienico* punti 2

() Queste condizioni devono essere certificate dalla competente autorità competente per territorio, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.*

- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate: punti 12
- c) manca di alloggio da almeno un anno*: punti 14

() la mancanza di alloggio da almeno 1 anno dovrà essere specificatamente documentata con relazione del servizio sociale.*

Condizioni soggettive in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio (art. 8 c.4 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

stabilite con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28/11/2018 (massimo 8 totali)

- a) Nuclei familiari costituiti da anziani, soli o in coppia, di età superiore a 60 anni (almeno 1) e con un reddito complessivo lordo non superiore a una – nel caso di unico richiedente - o due pensioni – nel caso di due richiedenti - minime INPS punti 3
- b) Nuclei familiari con almeno tre minori a carico, con un solo reddito da lavoro dipendente: punti 3
- c) Nuclei familiari con due minori a carico, con un solo reddito da lavoro dipendente: punti 2

- | | |
|---|----------|
| d) Nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico: | punti 2 |
| e) Nuclei familiari composti da un solo soggetto: | punti 1 |
| f) Nuclei familiari con a carico un provvedimento di sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale: | punti 2 |
| g) Nuclei familiari che siano residenti a Barbarano Mossano: | |
| - da oltre 10 anni: | punti 4 |
| - da meno di 10 anni: | punti 2 |
| h) Nuclei familiari non proprietari di unità abitative e che non dispongono di alloggio, con problematiche di disagio sociale evidenziate dal Comune con apposita relazione dei servizi, ospitati da non meno di sei mesi presso case di accoglienza, comunità familiari, strutture alberghiere, o immobili comunque reperiti dal Comune: | |
| - con minori: | punti 6; |
| - senza minori o con persone sole: | punti 3. |

3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate **dal giorno 21/11/2024 al giorno 23/12/2024** entro le ore 23.59.59. Tale termine vale anche per i residenti all'estero.

4) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata esclusivamente per via telematica mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017 (**Piattaforma Regionale**).

In osservanza delle indicazioni regionali, la domanda va presentata **in bollo**.

Per tutti i concorrenti è **obbligatorio fornire un indirizzo mail valido**.

L'utente interessato alla presentazione della domanda **ha a disposizione le seguenti modalità:**

- **1) procedura on-line** ex articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Per accedere a tale procedura **si dovrà essere in possesso di SPID** (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o Cie o CNS, necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con username e password personali. Per presentare la domanda on line è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/loginSpid> e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma.

Per i cittadini che utilizzano la procedura on-line, verrà richiesto di confermare, mediante apposita check-box (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza. Per le istanze presentate a mezzo SPID/CIE, il PAGAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO potrà essere effettuato anche a mezzo MYPAY direttamente durante il caricamento della domanda.

- **2) compilazione con assistenza di operatore:**

- a) **presso il Comune di Barbarano Mossano, esclusivamente previo appuntamento.**
Per prenotare l'appuntamento in Comune è necessario contattare il numero 0444/788307 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 E' possibile prenotare gli appuntamenti per la presentazione delle domande in Comune a partire dal 21/11/2024 fino al 18/12/2024.
 La raccolta delle domande avverrà presso la sede comunale - Ufficio servizi sociali.
- b) **presso l'Ater di Vicenza, esclusivamente previo appuntamento.**
Per prenotare l'appuntamento con Ater è necessario contattare il numero 0444/223600 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00,

il martedì ed il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00,

La raccolta delle domande avverrà presso l'URP Ater in Via Battaglione Framarin n.6 – Vicenza.

Si raccomanda la massima puntualità agli appuntamenti cui può presenziare un unico membro del nucleo familiare.

Il richiedente che si rivolga al Comune o all'ATER per la compilazione e caricamento dei propri dati nella piattaforma regionale, dovrà:

- sottoscrivere, direttamente presso l'ufficio preposto, apposita delega per la compilazione della domanda.
- sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.;
- essere munito di:
 - a) marca da bollo da € 16,00;
 - b) documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - c) titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
 - d) ISEE in corso di validità;
 - e) (*per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale*) dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
 - f) certificato storico o autocertificazione di residenza storica in Veneto completa e dettagliata per i periodi di residenza in comuni del Veneto diversi da Barbarano Mossano.
 - g) (*per i proprietari di immobili*)
 - in caso di inagibilità: provvedimento comunale in tal senso;
 - in caso di inadeguatezza della superficie: planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del R.R. n.4/2018.
 - in caso l'alloggio di proprietà sia assegnato al coniuge: provvedimento giudiziario di assegnazione

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della Legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive nonché condizioni soggettive (regionale e comunali) ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito (**)
- verbale di conciliazione giudiziaria per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- ordinanza di sgombero (*);
- in caso di richiedenti privi di alloggio: dichiarazione /relazione sociale comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*);
- in caso di richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione/relazione sociale di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*)

- ultima dichiarazione dei redditi (*);

(*) I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

(**) Documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30/03/2016:

- contratto di locazione regolarmente registrato
- sentenza di convalida di sfratto
- se lavoratore dipendente: copia lettera di licenziamento o comunicazione di riduzione di attività lavorativa
- se contratto a termine: copia del contratto scaduto
- se lavoratore autonomo: cessazione di attività libero-professionali o impresa registrata per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, visura camerale
- se lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria: comunicazione di sospensione dal lavoro
- se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute: copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera o spese mediche e assistenziali da sostenere
- se infortunio: copia certificazione infortunio
- se decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito: copia certificato di morte e dimostrazione della riduzione del reddito
- separazione o divorzio: copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune e l'ATER, per la parte di attività delegata dal Comune, procedono all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, sarà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

ART. 6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

- da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera);
- da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere);
- da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere);
- da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere);
- da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere);

oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto: una persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi)
- Alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 e 7 della L.R. 39/2017 disciplinato poi dall'articolo 11 del regolamento n. 4/2018, gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano condizioni oggetto di riserve, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari. Ai fini della presente procedura si dà atto che il Comune non ha definito le riserve previste dagli artt. 30 lettere a, b) e c), 44, 45 e 46 della legge regionale n. 37/2017.

ART. 7 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

ART. 8 - INFORMAZIONI

Per informazioni e scaricare i documenti necessari per presentare la domanda di bando consultare il sito di Ater <https://www.atervicenza.it/home/Servizi/Servizi-ATER/Pubblicazione-Bandi-E.R.P.html> o il sito internet comunale.

Barbarano Mossano, 19/11/2024

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI SOCIALI
fto Dott.ssa Monica Pretto